



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE

Prot. n. **4602**

Ordinanza n. 39/2019

Oggetto: Divieto di sosta e circolazione temporanei in alcune vie del centro storico interessate dalla processione del 23 aprile 2019, per il santo patrono.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Considerato che il 23 aprile p.v. si svolge nel centro storico la processione del santo patrono San Giorgio, con un percorso che interessa diverse vie comunali;

Vista la comunicazione dell'esatto percorso della processione suindicata, a firma del parroco Ciccariè don Pietro, pervenuta il 2 aprile 2019 al n. 4493 del protocollo comunale;

Ritenuto necessario regolamentare la sosta e la circolazione dei veicoli nelle zone interessate dalla detta processione a salvaguardia della pubblica incolumità e per lo svolgimento, in sicurezza, della stessa;

Visto l'articolo 7 del D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e ss.mm.ii ;

Visti gli artt. 107 e 109-comma 2°- del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Richiamato il decreto del Sindaco n. 9 dell'1/12/2018 inerente la responsabilità del servizio di P.M;

ORDINA

E' fatto temporaneo divieto sosta, per il giorno **23 aprile 2019** (martedì -giorno di San Giorgio), dalle ore 17.00 alle ore 21.00, nelle seguenti vie:

- Via Cestoni;
- Via Mazzini (dall'intersezione con via Cestoni all'intersezione con Via Collicillo);
- Via Cavour (dall'intersezione con via Collicillo fino all'intersezione con Via Garibaldi);
- Via Garibaldi;
- Via Umberto I e Piazzale Alaleona;
- Via A. Passari;
- Via Marconi;
- Via San Martino;
- Via Cairoli.

E' fatto, altresì, divieto di sosta e di transito in Corso Italia e Piazza Matteotti dalle ore 19.30 alle ore 20.30 del 23 aprile 2019 e, comunque, fino a conclusione del percorso.

Gli addetti al servizio di viabilità potranno, comunque, anticipare o posticipare le prescritte chiusure al traffico in Corso Italia ed in Piazza Matteotti, in considerazione della contingente situazione del traffico.

Sono esentati da tali prescrizioni i mezzi di soccorso, di emergenza e quelli delle forze dell'ordine in servizio.

Tali divieti saranno indicati da apposita segnaletica mobile.

Quanto disposto dal presente provvedimento si intende tacitamente revocato, qualora, per qualsiasi motivo, la prevista processione non abbia luogo.

Avverte

che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo ai sensi dell'articolo 37, 3° comma del D.Lgs 285/92 e ss.mm. (Nuovo Codice della Strada) al Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, che decide in merito, entro sessanta giorni e con le formalità stabilite nell'articolo 74 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del nuovo codice della Strada);

ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990 n. 241, contenente "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" che il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti al TAR di Ancona entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza del presente atto da parte dei destinatari ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.

Gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza.

Dalla Cívica Residenza, 4 aprile 2019



Il Responsabile del Servizio di P.M.
dott.ssa Mariarita Vertecchi

Ordinanze 2019 / Processione San Giorgio